

*Il Segretario Generale*

Milano, 6 maggio 2019

Ns. Rif.: 115/19/VD

Inviato a mezzo pec a [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Spettabile  
BANCA D~~q~~TALIA  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
macroprudenziale - Divisione  
Regolamentazione II  
Via Nazionale, 91  
00184 ROMA

**Oggetto: Attuazione del Regolamento Delegato (UE) N. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 e degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (Ue) N. 575/2013 È Documento per la consultazione**

Questa Associazione ha esaminato le disposizioni in consultazione in oggetto e si pregia di trasmettere le proprie osservazioni nel documento allegato.

Nel ringraziare per l'attenzione concessa, Assifact resta a disposizione per eventuali approfondimenti che codesto Ufficio dovesse ritenere necessari in merito a quanto osservato.

Cordiali saluti

Alessandro Carretta

Risposta al documento per la consultazione della Banca d'Italia

## Attuazione del Regolamento Delegato (UE) N. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 e degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (Ue) N. 575/2013

Il presente documento riporta le osservazioni e i commenti formulati dall'industria italiana del factoring sul documento per la consultazione in materia di "Attuazione del Regolamento Delegato (UE) N. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 e degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (Ue) N. 575/2013" con il quale la Banca d'Italia recepisce le nuove soglie di rilevanza introdotte dal RD e fa seguito all'intenzione a suo tempo espressa di piena conformità con gli Orientamenti EBA.

### 1. Entrata in vigore

Documento per la consultazione, par. 4. *LA FISSAZIONE DELLA SOGLIA DI RILEVANZA*, pag. 6

Con riferimento all'entrata in vigore, si richiama il disallineamento delle scadenze ultime di recepimento previste dal RD e dagli Orientamenti EBA:

- Con riferimento all'introduzione delle soglie di materialità per i crediti scaduti, il RD prevede quanto segue: "L'autorità competente fissa una data per l'applicazione della soglia di rilevanza che può variare per le diverse categorie di enti, ma che non può essere posteriore al 31 dicembre 2020 per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013".
- Diversamente, gli Orientamenti EBA prevedono quanto segue: "I presenti orientamenti si applicano dal 1° gennaio 2021. Pertanto, gli enti dovrebbero, entro tale data, integrare i requisiti ivi previsti nelle proprie procedure interne e nei propri sistemi informatici. Tuttavia, le autorità competenti potranno, a propria discrezione, accelerare la tempistica della transizione."

Il documento in consultazione della Banca d'Italia in materia propone che *"La nuova disciplina si applicherebbe a partire dal 31 dicembre 2020, sia in caso di utilizzo della metodologia standardizzata, sia in caso di utilizzo dei modelli avanzati di tipo IRB. Fanno eccezione le banche significative che optano per un'adozione anticipata di RD e Linee Guida dell'EBA, per le quali le nuove disposizioni decorrerebbero dal mese in cui avviene il cambiamento dei criteri."*

Sebbene la collocazione del passaggio sia all'interno del paragrafo dedicato alle soglie di rilevanza, si interpreta che l'intenzione della Banca d'Italia sia quella di allineare alla data del 31 dicembre 2020 sia l'entrata in vigore delle nuove soglie che delle disposizioni rivenienti dagli Orientamenti EBA. Si chiede di chiarire e confermare tale approccio ovvero, in caso contrario, ove si intendesse posticipare al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore degli Orientamenti EBA, di fornire indicazioni sulle modalità pratiche di applicazione della nuova soglia nel periodo di disallineamento.

## 2. Applicazione a livello individuale e consolidato

Documento per la consultazione, par. 2. *LA DEFINIZIONE DI DEFAULT ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA EBA E DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 171/2018*, pag. 3

Il documento per la consultazione recita: "Le Linee Guida EBA e il RD si applicano a tutti gli enti, a livello individuale e consolidato, a prescindere dall'approccio utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (metodologia standardizzata o basata sui rating interni "IRB")." Nella stessa pagina è inoltre scritto quanto segue: "in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale (non rilevano le esposizioni in strumenti di capitale); questa soglia è la stessa per le esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni."

A questo proposito, si sottolinea che i gruppi di cui fanno parte gli Associati di Assifact si stanno attrezzando per il calcolo a livello consolidato della soglia, uniformemente alle indicazioni incluse negli Orientamenti EBA: "The application of the default of an obligor on a group-wide basis is required by Article 178(1) of the CRR. (feedback statement, pag. 75)".

Si chiede conferma che il calcolo della soglia di rilevanza debba essere effettuato unicamente a livello consolidato, a cui fanno seguito gli eventuali effetti a livello individuale in termini di classificazione delle controparti e di precisare le eventuali interazioni fra i due livelli (individuale e consolidato).

## 3. Ulteriori quesiti non riferiti a specifici passaggi del documento in consultazione

- a) Si chiede di chiarire l'ambito di applicazione della normativa con particolare riferimento al perimetro dell'Amministrazione Centrale e all'eventuale inclusione dei titoli di debito pubblico nel calcolo delle soglie di rilevanza.
- b) Si chiede di chiarire l'ambito di applicazione della nuova definizione di default e delle nuove soglie con riferimento ai diversi portafogli contabili previsti dal principio IFRS 9.